

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA
RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI
SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 25 maggio 2020.

Approvazione dello schema di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'Impresa S.p.a.. Invitalia per il supporto amministrativo per l'accesso ai contributi di cui all'art. 23 comma 1 del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189 per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. (Ordinanza n. 102/2020).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA
RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI
SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2020 con il n. 295, con il quale l'on. avv. Giovanni Legnini è stato nominato Commissario straordinario per la ricostruzione, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, recante proroga fino al 31 dicembre 2020 dello stato di emergenza in conseguenza

degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 ed il 30 ottobre 2016;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con cui lo stato di emergenza dichiarato dalla delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 è stato prorogato al 31 dicembre 2019 e la gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione è stata prorogata al 31 dicembre 2020;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, il quale prevede che il Commissario straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonché con l'Autorità nazionale anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d'intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonché delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;

Visto il decreto-legge n. 189 del 2016 recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in particolare:

l'art. 2, comma 1, lettera *b*), in forza del quale il Commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II, Capo I, sovrintendendo all'attività dei Vice Commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi, ai sensi dell'art. 5;

l'art. 2, comma 1, lettera *f*), in forza del quale il Commissario straordinario sovrintende sull'attuazione delle misure di cui al Titolo II, Capo II, al fine di favorire il sostegno alle imprese che hanno sede nei territori interessati e il recupero del tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi sismici;

l'art. 2, comma 1, lettera *h*), in forza del quale il Commissario straordinario tiene e gestisce la contabilità speciale a lui appositamente intestata;

l'art. 2, comma 1, lettera *i*), in forza del quale il Commissario straordinario del Governo esercita il controllo su ogni altra attività prevista dal decreto-legge n. 189/2016 nei territori colpiti;

l'art. 2, comma 2, che attribuisce al Commissario straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, sentiti i Presidenti delle regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge;

l'art. 23, comma 1, ai sensi del quale: «Per assicurare la ripresa e lo sviluppo delle attività economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori nei territori dei comuni di cui all'art. 1, è trasferita alla contabilità speciale di cui all'art. 4 la somma di trenta milioni di euro destinata dall'Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel bilancio di previsione per l'anno 2016, al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro»; l'art. 23, comma 2, ai sensi del quale: «La ripartizione

fra le regioni interessate delle somme di cui al comma 1 e i relativi criteri generali di utilizzo sono definiti con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, nel rispetto dei regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo;

Considerata la necessità di dare attuazione alla previsione dell'art. 23, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, relativamente all'utilizzo della somma pari a euro 30.000.000,00 (trentamila/milioni/00) destinata dall'art. 23, comma 1, del predetto decreto-legge dall'Istituto nazionale assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

Vista l'ordinanza commissariale n. 54 del 24 aprile 2018 recante «Attuazione dell'art. 23, comma 2, del decreto-legge 189 del 2016 e successive modificazioni ed integrazioni. Ripartizione delle somme destinate al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro e criteri generali di utilizzo delle risorse»;

Vista l'ordinanza n. 82 del 10 luglio 2019 recante «Attuazione dell'art. 23, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. Ripartizione delle somme destinate al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro e criteri generali di utilizzo delle risorse. Presentazione della manifestazione d'interesse alla istanza di contributo»;

Vista l'ordinanza commissariale n. 98 del 9 maggio 2020 che detta nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi per favorire la ripresa e lo sviluppo delle attività economiche in condizioni di sicurezza nelle aree interessate dal sisma del 2016;

Considerato l'art. 50, comma 9, del decreto-legge n. 189/2016 ai sensi del quale: «Il Commissario straordinario può stipulare apposite convenzioni, ai fini dell'esercizio di ulteriori e specifiche attività istruttorie, con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia»;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2011, n. 136» (in seguito decreto legislativo n. 159/2011);

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni e conseguente-

mente il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 30 aprile 2020 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Considerato che con nota prot. n. 12711 del 22 maggio 2020, è stato richiesto ad Invitalia S.p.a. di presentare una proposta dettagliata, completa di piano finanziario, per la gestione dell'attività amministrativa di supporto alla concessione dei contributi di cui all'ordinanza n. 98 del 9 maggio 2020;

Vista la proposta di convenzione acquisita agli atti della Struttura commissariale al prot. n. 12962 del 25 maggio 2020, completa di piano operativo di dettaglio delle attività di Invitalia S.p.a. per l'attuazione dell'ordinanza n. 98 del 2020, il cui schema viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Vista la valutazione di congruità economica dell'offerta, ai sensi dell'art. 192 del decreto legislativo n. 50 del 2016 di cui alla nota prot. n. 12968 del 25 maggio 2020;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

In attuazione di quanto disposto dal comma 9, dell'art. 50, del decreto-legge n. 189 del 2016;

DISPONE:

Art. 1.

Oggetto

1. Di affidare direttamente a Invitalia S.p.a. l'attività di supporto amministrativo per la gestione dei contributi per favorire la ripresa delle attività economiche in condizioni di sicurezza nei territori colpiti dal sisma del 2016 in considerazione:

a) delle gravi conseguenze economiche derivanti dall'emergenza Covid 19 e della necessità di intervenire per garantire la sicurezza dei lavoratori nel più breve tempo possibile;

b) della efficienza e qualità del servizio offerti da Invitalia S.p.a. anche in ragione della ampia e consolidata esperienza nella gestione di contributi e incentivi sia in contesti di gestione ordinaria che in contesti di gestione straordinaria;

c) della economicità del servizio offerto, a fronte anche del parziale utilizzo concesso degli strumenti informatici disponibili presso Invitalia S.p.a. e dell'avvalimento della esperienza maturata in attività similari;

d) della acquisita valutazione della congruità dell'offerta di Invitalia S.p.a., ai sensi dell'art. 192 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art. 2.

Modalità e condizioni

1. Di stipulare con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'Impresa S.p.a. Invitalia, secondo lo schema allegato al n. 1 della presente ordinanza che ne costituisce parte integrante e sostanziale, una apposita convenzione finalizzata allo svolgimento delle attività di supporto amministrativo per l'accesso ai contributi per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 23, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, stabilendo che:

la convenzione sarà efficace e produttiva di effetti secondo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 33 del decreto-legge 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340;

gli avvalimenti e le collaborazioni con altre società pubbliche da parte di Invitalia spa sono consentiti nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo n. 50 del 2016;

l'ammontare del corrispettivo massimo stanziato è pari a euro 950.119,43, in ragione di quanto disposto dai commi 2 e 3, dell'art. 1, dell'ordinanza n. 98 del 2020.

2. Di prevedere che gli oneri connessi alla realizzazione delle attività previste dalla convenzione da stipularsi secondo lo schema approvato dalla presente ordinanza, stimato nella misura massima di euro 950.119,43 trovino copertura nell'ambito delle risorse assegnate al Commissario straordinario dal comma 1 dell'art. 23 del decreto legislativo n. 189 del 2016.

Art. 3.

Entrata in vigore ed efficacia

1. In considerazione della necessità di dare forte impulso alle attività connesse alla ricostruzione, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189/2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 25 maggio 2020

Il Commissario straordinario: LEGNINI

Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2020

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 1166

AVVERTENZA:

L'allegato alla presente ordinanza è consultabile all'interno del sito istituzionale del Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016: <https://sisma2016.gov.it>

21A00486